COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

31.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

VALENSISE ed altri: Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali (543) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3, 4, 5

BOZZI ALDO 4

GASPARI REMO, *Ministro per la funzione pubblica* 5

LODA FRANCESCO 4

MOSCHINI RENZO 5

TASSI CARLO 5

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Abrogazione delle disposizioni che escludono i pensionati statali residenti all'estero dal diritto a percepire l'indennità integrativa speciale (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2495) 5

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 5

GASPARI REMO, *Ministro per la funzione pubblica* 5

Votazioni segrete:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,45.

TOMMASO ALIBRANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Angelini Piero, Gitti e Mattarella sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Santuz, Scaiola e Zampieri.

Discussione della proposta di legge Valensise ed altri: Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali (543).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Valensise, Pazzaglia, Almirante, Servello, Trantino, Fini, Lo Porto, Sospiri, Franco Franchi e Zanfagna: « Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali ».

Come i colleghi ricorderanno, nel corso dell'esame in sede referente su questo provvedimento, si è già svolto un ampio dibattito, al termine del quale la Commissione ha deliberato di richiedere il trasferimento in sede legislativa, ed è in questa sede che oggi lo esaminiamo, assumendo io stesso le funzioni di relatore e limitandomi a sollecitare una valutazione positiva del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

È concesso condono per:

a) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 e con effetto dalla data di commissione delle infrazioni stesse, da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, e degli enti pubblici e degli enti di diritto pubblico, quando le sanzioni comminate e da comminarsi non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

b) le sanzioni inflitte o da infliggere non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da esercenti pubbliche funzioni o attività professionali. Delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

ARTICOLO UNICO.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è concesso condono per:

a) le sanzioni inflitte in via definitiva per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da dipendenti delle amministrazioni dello Sta-

to, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati, degli enti pubblici e degli enti di diritto pubblico, quando le sanzioni comminate non comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro;

b) le sanzioni inflitte in via definitiva non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 da esercenti pubbliche funzioni o attività professionali.

Il condono previsto dalla presente legge non si estende agli effetti accessori o collaterali già prodotti dalle sanzioni disciplinari inflitte. Delle sanzioni condonate non deve rimanere traccia nel fascicolo personale degli interessati.

1. 1.

Avverto altresì che l'onorevole Tassi ha presentato il seguente subemendamento:

Al primo comma, lettera a), *dell'emendamento del Governo sostituire le parole*: « non comportino » *con le seguenti*: « non hanno comportato ».

0. 1. 1. 1.

FRANCESCO LODA. Desidererei avere chiarimenti in merito al problema del condono concesso per le sanzioni inflitte agli esercenti attività professionali, nonché in merito alla previsione, nell'emendamento del Governo, che delle sanzioni condonate non debba rimaner traccia nel fascicolo personale degli interessati.

PRESIDENTE. Debbo rilevare, in merito alla prima questione posta, che il problema principale è quello di accertare se esiste la volontà del Parlamento di estendere o meno il condono delle sanzioni disciplinari anche agli esercenti attività professionali.

Per quanto riguarda l'altra questione vorrei precisare che si tratta di una norma in linea con la prassi che, per altro, era già contenuta nel testo dell'onorevole Valensise.

FRANCESCO LODA. La logica del condono amministrativo è confortata dalla prassi, altra cosa è la sua estensione alle attività professionali. Ritengo che a questo proposito sia necessario considerare qualche problema di cautela e di garanzia.

PRESIDENTE. Non escludo che il Parlamento possa rivedere questa consuetudine, dipendendo ciò, tuttavia, dalla volontà politica.

FRANCESCO LODA. Chiedo al presidente se il condono per le attività professionali sia sempre stato abbinato al condono amministrativo. La mia preoccupazione, in ordine alle tracce che rimarrebbero nel fascicolo personale, riguarda soprattutto il condono per gli esercenti le attività professionali, posto che la pubblica amministrazione ha altri modi per tutelarsi e garantirsi.

PRESIDENTE. La legge n. 250 del 18 marzo 1968, recita: « ...le sanzioni inflitte o da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 gennaio 1966 da esercenti pubbliche funzioni o una attività professionale. Delle sanzioni condonate non deve rimanere alcuna traccia nel fascicolo personale degli interessati ».

Il Governo praticamente presenta un testo il cui contenuto è identico a quello delle disposizioni recate dalla legge n. 250 del 1968.

ALDO BOZZI. Con riferimento alla lettera *a*) dell'emendamento del Governo, vorrei far osservare che l'espressione « sanzioni inflitte in via definitiva per infrazioni disciplinari commesse sino a tutto il 31 dicembre 1979 » sembra intendere che del condono non possono fruire coloro i quali abbiano commesso una infrazione disciplinare antecedentemente a tale data, ma per la quale non sia stata irrogata una sanzione in via definitiva: sembrerebbe, cioè, che del condono non possano avvalersi coloro i quali abbiano posto in essere una infrazione disciplinare e per i quali, al momento dell'eventuale entrata in vigore del provvedimento in esame, il contenzioso disciplinare sia ancora in corso. Ritengo sia opportuno strutturare la norma in maniera diversa, prevedendo la rinuncia al condono o all'amnistia.

PRESIDENTE. Una volta che questa legge sarà approvata dal Parlamento, gli interessati potrebbero pur sempre rinunciare al procedimento in atto prestando acquiescenza al provvedimento e, quindi, avvalersi del beneficio recato dal provvedimento.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Sono favorevole al subemendamento Tassi 0. 1. 1. 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione il subemendamento Tassi 0. 1. 1. 1, accettato dal Governo e per il quale il relatore si rimette alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

RENZO MOSCHINI. Nella precedente seduta in cui esaminammo questo provvedimento, noi sollevammo alcune questioni che ora, in parte, si sono ridimensionate alla luce dei chiarimenti dati. Permangono comunque, a nostro giudizio, alcune questioni relativamente ad un certo tipo di infrazioni che possono essersi verificate nella pubblica amministrazione e sulle quali non riteniamo sia opportuno dare un « colpo di spugna » sia pure all'interno di un provvedimento onnicomprensivo. Annuncio quindi l'astensione del mio gruppo.

CARLO TASSI. Annuncio il voto favorevole dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale.

PRESIDENTE. Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Abrogazione delle disposizioni che escludono i pensionati statali residenti all'estero dal diritto a percepire l'indennità integrativa speciale (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2495).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Abrogazione delle disposizioni che escludono i pensionati statali residenti all'estero dal diritto a percepire l'indennità integrativa speciale », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 30 gennaio 1985.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge e ricordo che nella precedente seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Prendo atto con soddisfazione che nel corso della discussione sulle linee generali si è realizzata una larga valutazione positiva sul disegno di legge. Il Governo raccomanda una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo trasmesso dal Senato che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

L'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, viene estesa a partire dal 1° gennaio 1984 alle pensioni dello Stato pagabili all'estero.

(*È approvato*).

ART. 2.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Republica 29 dicembre 1973, n. 1092.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1984, in lire 22 miliardi per l'anno 1985 e in lire 24 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

(*È approvato*).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge n. 543, esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Valensise ed altri: « Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonché agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali » (543):

Presenti	25
Votanti	17
Astenuti	8
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Bozzi, Bressani, Demitry, Fini, Ianniello, Labriola, Santuz, Scaglione, Scaiola, Soddu, Sullo, Sterpa, Tassi, Vernola, Vincenzi, Zampieri.

Si sono astenuti:

Barbera, Columbu, Fantò, Ferrara, Loda, Moschini, Rodotà, Virgili.

Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2495 esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Abrogazione delle disposizioni che escludono i pensionati statali residenti all'estero dal diritto a percepire l'indennità integrativa speciale » (2495):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Barbera, Bozzi, Bressani, Demitry, Fantò, Ferrara, Fini, Ianniello, Labriola, Loda, Moschini, Rodotà, Santuz, Scaglione, Scaiola, Soddu, Sullo, Sterpa, Tassi, Vernola, Vincenzi, Virgili, Zampieri.

Si è astenuto:

Columbu.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO